

Visto il decreto 17 gennaio 2007 del Ministro dello sviluppo economico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 aprile 2007 n. 81, concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021 n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;

Viste le risultanze dell'attività di vigilanza espletata dal revisore incaricato dal Ministero delle imprese e del made in Italy;

Considerato che dalla relazione di mancata revisione, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto, risulta che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che, pertanto, sussistono i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento con nota prot. n. 0257615 del 29 agosto 2022 e che, nei termini prescritti, non sono pervenute osservazioni e/o controdeduzioni da parte della società;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative, in data 6 aprile 2023, favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato estratto, attraverso un sistema informatico, dalla Banca dati dei professionisti interessati alla attribuzione di incarichi, istituita con decreto direttoriale del 1° agosto 2022, così come previsto dalla direttiva del Ministro del 9 giugno 2022;

Preso atto della rinuncia del dott. Vincenzo Piccirillo, comunicata con pec del 21 maggio 2023.

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Sahara - società cooperativa sociale - O.N.L.U.S.» con sede in corso della Resistenza n. 52 - 80011 Acerra (NA) (codice fiscale n. 08159281214), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Gavino Nuzzo, nato a Camposano (NA) il 22 dicembre 1966, codice fiscale NZ-ZGVN66T22B565Q e domiciliato in Camposano (NA), via Armando Diaz - 80030.

La durata del presente incarico è di massimo tre anni, eventualmente soggetta a rinnovo in relazione alle esigenze della procedura e in base alle valutazioni annuali dei risultati raggiunti dal professionista nell'espletamento dell'incarico conferito, così come stabilito all'art. 6 della direttiva del Ministro del 9 giugno 2022.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 31 maggio 2023

Il direttore generale: DONATO

23A03476

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 14 giugno 2023.

Modifica dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340 recante: «Aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco.»

IL COMANDANTE GENERALE
DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Vista la legge 23 maggio 1980, n. 313, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° novembre 1974 e successive modificazioni (SOLAS 1974/78);

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche e integrazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale, ed in particolare l'art. 3 che attribui-



isce la competenza in materia di sicurezza della navigazione al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;

Vista la regola VI/1-2 della Convenzione SOLAS 1974/78, come emendata, che rende obbligatorie, a decorrere dal 1° gennaio 2011, le disposizioni contenute nel codice per il trasporto dei carichi solidi alla rinfusa (IM-SBC Code) - adottato dall'Organizzazione internazionale marittima (IMO) con Risoluzione MSC 268 (85) del 4 dicembre 2008;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 23 dicembre 2020, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni recante il «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» ed in particolare l'art. 13, comma 1, lettera c);

Visto il proprio decreto 30 novembre 2010, n. 1340, recante aggiornamento delle norme di sicurezza per il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa e delle procedure amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto marittimo e per il nulla osta allo sbarco.

Ritenuto necessario aggiornare i contenuti dell'allegato 1 al citato d.d. n. 1340/2010, relativamente al trasporto nazionale di carichi solidi non elencati nel codice IM-SBC, nonché prevedere ulteriori fattispecie relativamente all'autorizzazione all'imbarco di alcuni carichi alla rinfusa da rilasciare a cura dell'Autorità marittima;

Visti gli esiti della riunione in data 22 marzo 2023 del Gruppo di lavoro merci pericolose, costituito presso il VI Reparto del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera;

Decreta:

Art. 1.

La lettera e) del punto 2.1, paragrafo 2 (definizioni), dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, è sostituita dalla seguente:

e) carichi solidi alla rinfusa: le merci, elencate nell'appendice 1 del codice IMSBC e quelle espressamente ammesse al trasporto dall'Amministrazione, trasportate alla rinfusa nelle stive di una nave.

Art. 2.

Il punto 3.3 del paragrafo 3 (Carichi solidi alla rinfusa) dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, è sostituito dal seguente:

3.3 L'imbarco, sbarco e trasporto marittimo alla rinfusa di carichi solidi non elencati nel codice IMSBC può essere effettuato, secondo le modalità previste dal successivo paragrafo 8, dopo aver ottenuto il relativo provvedimento di ammissione al trasporto marittimo da parte dell'Amministrazione che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciato secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del citato Codice.

Art. 3.

Al paragrafo 8 (Autorizzazione all'imbarco e nulla osta allo sbarco) dell'allegato 1 al decreto dirigenziale 30 novembre 2010, n. 1340, dopo l'alinea 8.13, viene aggiunta la seguente:

8.14 A fini dell'imbarco, trasporto e sbarco dei fanghi di dragaggio, l'Autorità marittima può rilasciare, in relazione a particolari esigenze locali, un'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto, comunque non superiore a novanta giorni, purché:

a) si tratti di un trasporto marittimo tra due porti nazionali con frequenza non inferiore alle due corse settimanali;

b) sia sempre imbarcato il medesimo carico, alle stesse condizioni e in quantità non superiore a quella dichiarata nella documentazione presentata dal richiedente;

c) il trasporto sia effettuato sempre con la medesima unità navale, come dichiarato nella documentazione presentata dal richiedente.

d) sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte dell'Autorità marittima del porto di sbarco.

Prima dell'inizio delle operazioni copia dell'autorizzazione sarà inviata, a cura dell'armatore o raccomandatario marittimo, all'Autorità marittima del porto di sbarco, tramite interfaccia unica nazionale, mediante digitazione nella maschera grafica prevista sul PMIS nell'interfaccia dedicata.

Laddove si rilevino problemi di funzionamento dell'interfaccia unica nazionale, l'Autorità marittima ne dichiara la temporanea indisponibilità o il sistema non sia ancora sviluppato, le informazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Autorità marittima del porto di sbarco.

La validità dell'autorizzazione periodica all'imbarco, relativamente alla permanenza delle condizioni stabilite dall'Amministrazione con il provvedimento di ammissione al trasporto, nonché di quelle previste nell'autorizzazione periodica all'imbarco, è subordinata alle valutazioni locali dell'Autorità marittima del porto d'imbarco, anche avvalendosi della competenza tecnica del consulente chimico di porto.

Art. 4.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 14 giugno 2023

Il Comandante generale: CARLONE

23A03567

